

INFORMATIVA EX ART. III.III.3 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO 2016-01 DI BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il deposito, limitatamente alle liquidità rivenienti dalla gestione ed appostate sull'apposito conto tecnico, è ammissibile ai sensi del Regolamento n. 2016-01 emanato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino e rientra nella copertura del Fondo di garanzia dei depositanti. Tutte le informazioni sono contenute nel seguente modulo "Informazioni di base sulla protezione dei depositi". Nella pagina internet www.bcsm.sm è possibile reperire le informazioni relative al Fondo di garanzia dei depositanti.

INFORMATIVA PER I DEPOSITANTI**Informazioni di base sulla protezione dei depositi ai sensi del
Regolamento n.2016-01 e successive modifiche ed integrazioni**

I depositi presso CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.p.A. sono protetti da:	Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino ^[i]
Limite della protezione:	100.000 Euro per depositante e per banca ^[ii]
Se possiede più depositi presso la stessa banca:	Tutti i Suoi depositi presso la stessa banca sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000 Euro.
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altra persone:	Il limite di 100.000 Euro si applica a ciascun depositante separatamente. ^[iii]
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca:	10 giorni lavorativi dal 01/01/2021 al 31/12/2023 7 giorni lavorativi dal 01/01/2024 ^[iv]
Valuta del rimborso:	EURO
Contatto:	Fondo di Garanzia dei Depositanti c/o Banca Centrale della Repubblica di San Marino, Via del Voltone 120 – 47890 San Marino – Repubblica di San Marino. Tel.: 0549-882325, Fax: 0549-882328, Country code: (+) 378 E-mail: infofgd@bcsm.sm
Per maggiori informazioni:	www.bcsm.sm

Informazioni supplementari**[i] Sistema responsabile della protezione del Suo deposito**

Il Suo deposito è protetto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge e regolato dall'art.100 della Legge n.165/2005, dal Decreto Delegato n.111/2011, dall'art.56 della Legge n.189/2015, dagli articoli 18 e 19 della Legge n. 102/2019 e dal Regolamento BCSM n.2016-01. In caso di liquidazione coatta amministrativa della Sua banca, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 Euro ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo II.I.1 del summenzionato Regolamento.

Ai fini del calcolo dell'importo rimborsabile, saranno tenute in considerazione le passività del titolare del deposito nei confronti della Banca esistenti al momento dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa, e sarà applicata, laddove ne ricorrano i presupposti, la compensazione.

[ii] Limite generale della protezione

Nei casi in cui venga disposta la liquidazione coatta amministrativa della banca, i depositanti sono rimborsati dal Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito presso Banca Centrale. Il rimborso non può superare 100.000 Euro per banca e per depositante. Ciò significa che tutti i depositi presso la stessa banca sono sommati per determinare il livello massimo di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 Euro e un conto corrente di 20.000 Euro, il rimborso non potrà comunque superare i 100.000 Euro. Nei casi di depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
 - b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
 - c) pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per lesioni personali dolose o per ingiusta prigionia
- il limite di 100.000 Euro non si applica nei nove mesi successivi al loro accredito. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.bcsm.sm.

[iii] Limite di protezione per i conti cointestati

In caso di conti cointestati, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 Euro. I depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari ma come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono invece trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 Euro.

[iv] Rimborso

Il Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino (istituito presso Banca Centrale, Via del Voltone 120 - 47890 – San Marino - Repubblica di San Marino, Tel.: 0549-882325 E-mail: infofgd@bcsm.sm, sito: www.bcsm.sm) rimborserà i Suoi depositi mediante spedizione da parte di Banca Centrale di assegno T/Q a Lei intestato senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia e fino a 100.000 Euro entro i termini decrescenti sopra indicati.

Durante il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, qualora il Fondo non sia in grado di effettuare il rimborso entro 7 giorni lavorativi, il Fondo, su richiesta motivata dei depositanti, deve comunque garantire, entro il medesimo termine della richiesta, l'accesso da parte di questi ultimi ad un acconto sull'importo loro rimborsabile, documentato dal Commissario Liquidatore, di importo sufficiente, per i giorni ulteriori occorrenti ai fini del rimborso, a far fronte alle spese correnti essenziali. La richiesta di cui sopra deve pervenire all'Organo di Gestione già corredata dei dati forniti all'uopo dalla banca. In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il Fondo in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Il diritto di rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti della liquidazione coatta amministrativa della banca. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.bcsm.sm, consultando il Regolamento BCSM n.2016-01 all'art.III.I.5.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono protetti dal sistema di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per il Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino sono riportate nel Regolamento BCSM n.2016-01, consultabile nel sito Internet: www.bcs-sm.sm, ed in particolare agli articoli III.I.2 e III.I.4. La Sua banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno protetti. La protezione dei depositi deve essere confermata anche nell'estratto conto.

La protezione delle passività della banca assoggettata alla procedura di risoluzione è esclusa nel caso in cui almeno uno tra il depositante o, in alternativa, il titolare effettivo, sia residente, abbia sede, ovvero sia costituito in:

- a. Paesi ad alto rischio (rif. art. 16undecies Legge antiriciclaggio);
 - b. Paesi, territori o giurisdizioni sottoposte a misure restrittive dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
 - c. Paesi con carenze strategiche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo individuati dal GAFI;
- al riguardo, si precisa che sono ricomprese anche le passività riconducibili ai medesimi soggetti detenute per il tramite di fiduciari e/o persone interposte.

Letto, approvato e sottoscritto.

Repubblica di San Marino,

firma

firma

Visto per l'autenticità e la validità
delle firme

INFORMATIVA
FONDO DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI

La Banca aderisce al Fondo indennizzo degli investitori. Di seguito si riportano le informazioni relative al suo funzionamento, ai casi di intervento dello stesso, il livello di indennizzo previsto e le esclusioni.

Le somme di denaro e/o gli strumenti finanziari presso la Banca sono protetti da:	Fondo di indennizzo degli investitori (di seguito "Fondo") ¹⁾
Limite di indennizzo:	20.000 Euro per Investitore e per banca ²⁾
Soggetti aventi diritto:	Hanno diritto ad essere indennizzati dal Fondo i soggetti, diversi da quelli esclusi ³⁾ , per i quali risultino soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate: a) hanno effettuato operazioni di investimento presso la Banca; b) sono iscritti nello Stato Passivo definitivo della Banca, a seguito di liquidazione coatta della Banca stessa; c) non otterranno verosimilmente dalla liquidazione coatta, sulla base del complessivo quadro informativo a disposizione dei Commissari della liquidazione coatta, la restituzione di somme di denaro e/o degli strumenti finanziari, o del loro controvalore, o comunque non in una prospettiva temporale di breve periodo; d) hanno presentato regolare domanda entro sei mesi dalla data in cui il Commissario provvede alla comunicazione del diritto di richiedere l'intervento del Fondo; e) rinunciano, nella misura dell'indennizzo ricevuto, a qualunque credito o rimborso nei confronti della Banca in liquidazione coatta, in favore del Fondo, anche attraverso la surroga di quest'ultimo, sempre nei limiti dell'indennizzo ricevuto, nei diritti derivanti dall'iscrizione di cui alla precedente b). In caso di decesso di soggetti di cui sopra, subentrano nel diritto all'indennizzo gli eredi.
Se possiede più di un rapporto contrattuale presso la Banca:	Il limite di 20.000 euro si applica al cumulo delle operazioni di investimento, convertite in euro, di ciascun investitore presso lo stesso Prestatore di Servizi di Investimento, qualunque sia il numero dei rapporti contrattuali.
Se possiede un rapporto cointestato con un'altra persona/altra persone:	Nei casi di operazione congiunta di investimento, il limite massimo di 20.000 euro di indennizzo è rilevato con riguardo a ciascun investitore per la rispettiva quota parte. Salvo risulti diversamente, le operazioni congiunte di investimento sono computate in proporzioni eguali tra i cointestatori ⁴⁾
Valuta del rimborso:	EURO Se l'operazione di investimento è tenuta in una valuta diversa da quella del rimborso, il calcolo del rimborso dovuto è effettuato con riferimento al tasso di cambio del giorno in cui la liquidazione coatta produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF
Domanda di indennizzo: ⁵⁾	Entro sei mesi dalla data della comunicazione dei Commissari della liquidazione del diritto di richiedere l'intervento del Fondo, i soggetti aventi diritto o i loro procuratori, al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo, sono tenuti a presentare domanda e a trasmetterla: ☐ a mezzo raccomandata a/r a "Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Organo di Gestione del Fondo Indennizzo Investitori – via del Voltone n. 120 – 47890 San Marino"; ☐ a mezzo T-Notice a "domicilio.digitale@bcsm.sm"; ☐ a mezzo PEC a " segreteria.bcsm@legalmail.it ".
Contatti:	Fondo di Indennizzo degli Investitori istituito nella Repubblica di San Marino (Via del Voltone, 120 - 47890 - San Marino Repubblica di San Marino Tel.: 0549 98 10 10 Fax: 0549 98 10 19 Country code:(+) 378 T-Notice: "domicilio.digitale@bcsm.sm"; PEC: " segreteria.bcsm@legalmail.it ".
Per maggiori informazioni:	www.bcsm.sm

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

1) Sistema responsabile dell'indennizzo degli investitori

Il Sistema di indennizzo degli investitori è previsto dall'art. 100 bis della Legge n. 165/2005 e s.m.i. (c.d. LISF), nonché dal Decreto Delegato n. 148/2018 che recepisce la Direttiva 97/9/CE.

Il Fondo è finalizzato a indennizzare gli investitori qualora nel caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca, quest'ultima non sia in grado di far fronte ai propri obblighi, ossia di restituire a ciascun investitore le somme di denaro e/o gli strumenti finanziari di sua pertinenza.

Il Fondo non ha personalità giuridica propria, distinta da quella di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la quale lo amministra attraverso l'Organo di Gestione nominato al proprio interno.

La dotazione finanziaria del Fondo viene costituita nel caso si renda necessario un intervento di indennizzo, tramite contribuzione richiesta dall'Organo di Gestione ai Prestatori di Servizi di Investimento aderenti.

2) Limite generale della protezione

Nel caso di eredi, il limite massimo dell'indennizzo di 20.000 euro è applicato con riguardo al de cuius e pertanto frazionato in rapporto al numero della quota di spettanza degli eredi stessi.

I casi di operazioni di investimento relativi a società, enti o associazioni, sono trattati come se fossero effettuati da un unico investitore.

3) Soggetti esclusi

a) soggetti autorizzati ad esercitare una o più attività riservata ai sensi della LISF;

b) soggetti esteri che in forza della normativa in vigore nel proprio Paese svolgono attività equivalenti a quelle riservate ai sensi della LISF;

c) fondi pensioni;

d) organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1 della LISF;

e) enti pubblici;

f) soggetti che detenevano, alla data di avvio della liquidazione coatta, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento del capitale della Banca;

g) esponenti aziendali e persone con compiti direttivi presso la Banca, in carica nei due anni precedenti il provvedimento di liquidazione coatta;

- h) società di revisione e relativi revisori contabili che hanno sottoscritto, ai fini di certificazione, il bilancio della Banca negli ultimi due esercizi precedenti il provvedimento di liquidazione coatta;
- i) soggetti destinatari di provvedimenti sanzionatori da parte della Banca Centrale o dell'Agenzia di Informazione Finanziaria o di omologhe autorità estera in relazione a violazioni che hanno concorso a determinare la liquidazione coatta della Banca;
- j) soggetti nei cui confronti sia intervenuta una condanna definitiva per reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 199 bis del Codice Penale o equivalente norma penale estera;
- k) soggetti che hanno subito condanne definitive a seguito dell'esercizio di azioni di responsabilità o nell'ambito di procedimenti connessi alla liquidazione coatta della Banca, disposti dalle preposte Autorità sammarinesi o estere;
- l) soggetti che, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta, non sono mai stati identificati ai sensi della disciplina in materia di contrasto e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- m) soggetti che, alla data di avvio della liquidazione coatta, siano il coniuge, il soggetto legato da unione civile e il convivente more uxorio delle persone fisiche individuate alle lettere precedenti.

4) Determinazione della misura di indennizzo

Gli interessi sulle operazioni di investimento in corso di maturazione e non ancora accreditati alla data in cui la liquidazione coatta produce i suoi effetti, sono computati nella misura dell'indennizzo e considerati nel limite massimo di indennizzo di 20.000 euro.

Eventuali passività dell'investitore nei confronti della Banca sono prese in considerazione nella determinazione dell'indennizzo se le stesse sono esigibili alla data in cui la liquidazione coatta produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF, e nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni vigenti e delle previsioni contrattuali.

5) Domanda di indennizzo

L'Organo di Gestione del Fondo esamina le domande pervenute ai fini dell'accoglimento o rigetto delle stesse.

L'Organo di Gestione, entro dodici mesi dalla data della comunicazione dei Commissari della liquidazione del diritto di richiedere l'intervento del Fondo, comunica per iscritto a tutti i richiedenti che abbiano presentato domanda l'accoglimento o il rigetto della stessa, nonché, in caso di accoglimento, la misura dell'indennizzo riconosciuta.

Altre informazioni importanti

Ulteriori informazioni sul Fondo di Indennizzo degli Investitori sono riportate nel Regolamento BCSM n. 2025/04 e s.m.i., consultabile nel sito internet www.bcsm.sm.

Letto, approvato e sottoscritto.
Repubblica di San Marino,

firma

firma

Visto per l'autenticità e la validità
delle firme

Il Cliente dichiara a Cassa di Risparmio della Rep. San Marino S.p.A. che, ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 6 e art. 12, l'indirizzo eletto è quello di residenza sopra indicato.

Con la presente il sottoscritto Cliente (di seguito "Cliente")

PREMESSO CHE

- CRSM è validamente costituita ai sensi del diritto sammarinese, è in possesso dell'autorizzazione di Banca Centrale della Repubblica di San Marino allo svolgimento delle proprie attività e in particolare è autorizzata, oltreché allo svolgimento dell'attività bancaria, all'esercizio dei servizi di investimento di cui alle lettere D1 – D2 – D3 – D4 – D5 – D6 – D7 dell'Allegato 1 della Legge n. 165/2005 e s.m.i. (c.d. LISF);

- dal momento della sottoscrizione del presente contratto, i servizi, le attività e gli incarichi di seguito indicati, anche se in precedenza già prestati dalla Banca a favore del Cliente, sono disciplinati dalle clausole di seguito riportate, nonché dalle premesse e dagli allegati qui menzionati, incluso il Documento di sintesi del Contratto di Deposito Titoli a custodia e amministrazione, che formano tutti parte integrante del presente contratto;

QUANTO SOPRA PREMESSO

il Cliente dichiara di aver preso atto dell' "Informativa precontrattuale servizi e attività di investimento e deposito titoli a custodia e amministrazione" pubblicata sul sito di CRSM www.carisp.sm, contenente:

Sez.1 - Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati e sulla politica di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

Sez.2 - Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela

Sez.3 - Classificazione della Clientela e valutazione di adeguatezza ed appropriatezza

Sez.4 - Informazioni sui Prodotti Finanziari

Sez.5 - Informazioni su oneri, costi ed eventuali Incentivi

Sez.6 - Strategia di Esecuzione e trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente

Sez.7 - Gestione degli ordini

Sez.8 - Termini del Contratto tra la Banca e il Cliente

ed il relativo allegato "Documento di sintesi";

dichiara di aver ricevuto le informazioni appropriate per poter ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento, dei tipi specifici di strumenti finanziari e i rischi connessi, sicché dichiara di essere stato messo in grado da CRSM di assumere decisioni consapevoli in materia di investimento;

pertanto dichiara di aver fornito le informazioni richieste dalla legge e da CRSM per la valutazione dell'adeguatezza compilando il Questionario di Profilatura;

dichiara inoltre di prender atto di quanto riportato nei seguenti documenti pubblicati sul sito di CRSM www.carisp.sm:

- Policy in materia di conflitto di interesse;
- Policy di classificazione della clientela;
- Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini;
- Policy di Product Governance degli Strumenti Finanziari e dei Prodotti di Investimento Assicurativo;
- Policy sul conferimento degli ordini per via telefonica e tramite mezzi di comunicazione elettronica con la clientela;
- Policy conoscenze e competenze del personale in materia di servizi di investimento;
- Policy Incentivi;
- Policy Pratiche Retributive;
- Policy valutazione di adeguatezza e appropriatezza;
- Gestione dei reclami;
- Policy per la gestione delle Operazioni Personali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Repubblica di San Marino,

firma

firma

Visto per l'autenticità e la validità
delle firme

e CONFERISCE A CRSM , CHE ACCETTA

l'incarico per la prestazione del servizio di investimento di gestione di portafogli, nonché l'incarico di gestire in suo nome e per suo conto, su base individuale, gli strumenti finanziari inclusi nel patrimonio affidato. CRSM è autorizzata, come da accluso mandato fiduciario (allegato n. 1), ad agire anche in suo nome e per conto del Cliente. Nell'esecuzione del presente incarico dovrà effettuare gli investimenti in base alle caratteristiche della gestione indicate nell'allegato n. 3 e 4.

Pertanto dichiara di aver fornito le informazioni richieste dalla legge e da CRSM per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, compilando il Questionario di Profilatura.

Le somme affidate a CRSM andranno investite nella linea di gestione:

Il Cliente prende atto che è stato aperto un Dossier Gestioni Patrimoniali ed un Conto Gestioni Patrimoniali di appoggio che verranno utilizzati esclusivamente per l'operatività di gestione.

Il presente contratto di gestione è regolato altresì dal documento di sintesi delle condizioni economiche, da quelle normative, da quanto previsto dagli Allegati n. 1, 2, 3 e 4, nonché dagli ulteriori e seguenti patti e condizioni di seguito riportati.

In relazione all'incarico conferito a CRSM, IL CLIENTE PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE

la prestazione del Servizio sarà effettuata nei termini e secondo le modalità previste nel presente contratto di gestione di portafogli d'investimento, le cui norme vengono di seguito riportate:

Art. 1. Disposizioni preliminari.

Le Premesse formano parte integrante del presente Contratto. Il Cliente ha preso completa visione degli allegati al presente Contratto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, che dichiara di accettare integralmente.

allegato n. 1: Mandato fiduciario per l'instestazione e l'amministrazione di strumenti finanziari

allegato n. 2: Istruzioni particolari

allegato n. 3: Caratteristiche della gestione

allegato n. 4: Caratteristiche complete della linea di gestione patrimoniale

Art. 2. Oggetto del Contratto

Il presente Contratto ha per oggetto la prestazione da parte di CRSM del servizio d'investimento di gestione su base individuale di portafoglio d'investimento in strumenti finanziari, in nome e per conto del Cliente, che può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere, ovvero, in nome della stessa CRSM, ma per conto del Cliente.

La definizione di "strumenti finanziari" si riconduce a quella di uso corrente e comprende le tipologie di cui CRSM possa garantire la normale operatività. Le attività connesse a detta operatività saranno svolte da CRSM anche per il tramite di un servizio telematico ed informatico.

Le caratteristiche della gestione scelta dal Cliente sono indicate nell'allegato n. 4 al presente Contratto.

Art. 3. Conclusione del Contratto

Il Contratto si conclude con la sottoscrizione di due originali, di cui uno di spettanza di CRSM ed uno di spettanza del Cliente. In nessun caso potrà tuttavia darsi esecuzione al Contratto prima che le somme trasmesse dal Cliente siano pervenute nella piena disponibilità di CRSM stessa.

Art. 4. Conferimenti iniziali e successivi

L'importo iniziale minimo in gestione è indicato nell'allegato n.4 al presente Contratto. Il Cliente ha facoltà, nel corso d'esecuzione del Contratto, di effettuare in ogni momento altri conferimenti senza vincoli d'importo.

Le rimesse relative al conferimento iniziale e a quelli successivi saranno effettuate tramite trasferimento da altro conto corrente acceso presso CRSM.

CRSM può corrispondere interessi al Cliente sulle somme liquide depositate.

Il patrimonio conferito in gestione dal singolo Cliente costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello di CRSM e da quello degli altri clienti. Su detto patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori di CRSM o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprietà.

Il patrimonio gestito da CRSM è rappresentato dai conferimenti iniziali, da quelli successivamente eseguiti, dagli strumenti finanziari e dalle liquidità derivanti da operazioni di disinvestimento poste in essere, nonché dai relativi diritti, proventi e frutti di qualunque genere comunque maturati, al netto dei prelievi effettuati.

Qualora l'ammontare complessivo del patrimonio gestito risultante dal rendiconto periodico di cui al successivo art. 10 dovesse essere per qualsiasi motivo inferiore al patrimonio minimo previsto dalla linea di gestione ed indicato nell'Allegato 4 e qualora non sia ricostituito oltre tale importo entro il successivo trimestre, CRSM avrà la facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione al Cliente allegando il rendiconto finale.

Art. 5. Esecuzione del Contratto e modalità di gestione

CRSM è autorizzata a sostituire a sé:

a) i soggetti subdepositari o i loro corrispondenti, nel caso di subdeposito degli strumenti finanziari in gestione;

b) i propri corrispondenti sui mercati esteri, nel caso di operazioni su tali mercati.

CRSM, nell'espletamento dell'incarico, agisce, conformemente alle caratteristiche della linea di gestione prescelta, con la più ampia discrezionalità ed autonomia operativa all'interno della medesima, che può essere limitata solo da specifiche istruzioni impartite per iscritto dal Cliente ai sensi del successivo articolo 8. Anche in questo caso tuttavia, salvo disposizioni contrarie impartite per iscritto dal Cliente, CRSM si riserva di disporre in ogni momento degli strumenti finanziari acquistati su ordine di quest'ultimo, qualora ritenga che il suo mancato intervento potrebbe essere contrario ad una diligente, corretta e prudente gestione del portafoglio di investimento. Al Cliente, resta la facoltà, esercitabile in qualsiasi momento, di cambiare linea di gestione o di risolvere il Contratto.

In particolare CRSM può compiere qualunque operazione di investimento e disinvestimento, relativa alla gestione, nonché ogni altra operazione connessa o utile all'amministrazione degli strumenti finanziari del Cliente all'interno della linea di gestione prescelta.

Fermi restando i limiti derivanti dalle norme vigenti, e salvo quanto effettivamente previsto nelle istruzioni particolari, CRSM può compiere qualsiasi operazione senza la preventiva autorizzazione del Cliente.

Fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 15, le operazioni di investimento e disinvestimento vengono effettuate attraverso i mercati regolamentati e gli intermediari abilitati.

CRSM si riserva di opporre al Cliente ed ai terzi eventuali vincoli di legge, statutari o contrattuali, comunque limitanti che pregiudichino la libera trasferibilità degli strumenti finanziari oggetto del presente Contratto, siano essi preesistenti, contestuali o sopravvenuti rispetto al momento della stipula dello stesso.

La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate, e deve essere comunicata dal Cliente per iscritto con una procura per ogni singola assemblea e con previo anticipo. In tale caso CRSM, si riserva di fornire al Cliente una risposta in merito entro un termine ragionevole.

CRSM è autorizzata a fare uso, in relazione alle caratteristiche della gestione prescelta, della leva finanziaria nella misura massima indicata nell'Allegato 4 al presente contratto. Il cliente prende atto che l'uso di una misura della leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che, pertanto, può trovarsi in una situazione di debito nei confronti di CRSM.

CRSM, previa apposita autorizzazione del cliente riportata nelle **ISTRUZIONI PARTICOLARI**, può delegare l'attività di gestione del patrimonio conferito dal cliente ad altro intermediario.

Art. 6. Comunicazioni connesse alle operazioni di gestione.

CRSM informa prontamente per iscritto il Cliente all'indirizzo di residenza indicato all'atto della stipula del presente contratto ove il patrimonio affidato in gestione si sia ridotto, per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 10% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno ovvero, se successiva, alla data di inizio del rapporto ed in caso di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

Art. 7. Operazioni in conflitto di interessi

CRSM ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi di Investimento, tra CRSM stessa e il Cliente o tra i diversi clienti di CRSM e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita da CRSM in materia di conflitti di interesse è contenuta/indicata nella sezione I dell'Informativa Precontrattuale resa disponibile al Cliente, mediante pubblicazione sul sito www.carisp.sm.

Quando le misure organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, CRSM, prima di agire per conto del Cliente, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Fermo restando quanto sopra, nella prestazione dei servizi richiesti dal Cliente, CRSM può agire in nome proprio e per conto del Cliente. In tal caso, CRSM è sin d'ora autorizzata a concludere con se stessa le singole operazioni disposte nell'ambito dei servizi regolati dal presente Contratto e aventi ad oggetto i Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento e ad assumerne quindi, oltre alla veste di rappresentante del Cliente, anche veste di controparte dell'operazione. In tal caso, CRSM adotta procedure che consentono la salvaguardia dei diritti di ciascun Cliente.

Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui il cliente abbia espressamente acconsentito, nelle **ISTRUZIONI PARTICOLARI (Al. 2)** contenute nel presente contratto, all'effettuazione delle operazioni in conflitto di interessi.

CRSM si obbliga a retrocedere al cliente eventuali commissioni, compensi, o benefici monetari e non monetari eventualmente da lei percepiti.

Art. 8. Istruzioni

Il Cliente ha facoltà di impartire a CRSM ordini per l'esecuzione di singole operazioni o istruzioni vincolanti per CRSM, in ordine alle operazioni da compiere (art. 5 comma 2) previa apposita autorizzazione del Cliente riportata nelle istruzioni particolari (allegato n. 2).

CRSM è obbligata a conformarsi a tali istruzioni, compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso (salvo il diritto di recesso ad essa spettante). CRSM non risponde per i disguidi che possano intervenire nella trasmissione/esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi.

Ove le istruzioni specifiche impartite dal cliente comportino uno scostamento dalla linea di gestione prescelta, CRSM può subordinare l'esecuzione alla stipulazione di un nuovo contratto per la linea di investimento cui si riferiscono le istruzioni stesse.

CRSM si asterrà dall'effettuare le operazioni se l'ordine impartito dal cliente risulti di dimensioni eccessive per il cliente stesso, dandone comunicazione immediata ed esponendo le ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione. Se il cliente richiede comunque l'esecuzione delle operazioni,

CRSM può eseguirle solo sulla base di un ordine impartito per iscritto in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Rimane comunque salvo il diritto di recesso da parte della Cassa.

Art. 9. Compensi, spese e altri oneri

Come corrispettivo per i servizi prestati, il Cliente riconoscerà a CRSM le commissioni previste nel documento di sintesi che fa parte integrante del presente contratto.

Saranno a totale carico del Cliente gli oneri fiscali connessi alla gestione.

CRSM è sin d'ora autorizzata a prelevare dal patrimonio gestito le somme necessarie al pagamento delle commissioni, spese ed oneri di cui sopra. CRSM ha facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole, le condizioni applicate al rapporto, cosiddette variazioni unilaterali, le quali dovranno essere rese note al Cliente come previsto dalla normativa vigente (art.20). In tal caso il Cliente ha diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 12. CRSM è tenuta ad osservare le disposizioni di legge e dell'Autorità di Vigilanza relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

Art. 10. Rendiconto

Entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre solare, CRSM invia al domicilio indicato dal Cliente (indirizzo di invio corrispondenza indicato nel frontespizio del presente), un rendiconto trimestrale che contiene:

- a) il prospetto riassuntivo delle posizioni in essere e la loro valorizzazione;
- b) l'estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari nel trimestre di riferimento.
- c) l'andamento della gestione commisurato al parametro oggettivo di riferimento (benchmark)

Il rendiconto si intende tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato che deve essere trasmesso alla Cassa entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto stesso.

Su richiesta del Cliente, CRSM è disponibile a dare in visione i documenti e le registrazioni in suo possesso che lo riguardano.

Inoltre, almeno una volta all'anno, CRSM invia al Cliente all'indirizzo di residenza, indicato nel frontespizio del presente contratto, un rendiconto nel quale sono riportati:

- l'importo totale delle commissioni, spese ed altri oneri applicati ai sensi dell'art. 9 del presente Contratto, durante il periodo di riferimento del rendiconto stesso.

Art. 11. Criteri di valutazione del patrimonio

La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo, il valore coincide con l'ultima valorizzazione disponibile rilevata nel periodo di riferimento;
- b) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o in mercati di Stati appartenenti all'OCSE, il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati;
- c) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato in base alle quotazioni pubblicate dagli information providers adottati da CRSM, in caso di assenza di tali quotazioni il prezzo verrà calcolato secondo il motivato prudente apprezzamento di CRSM, sulla base di elementi oggettivi (bilancio annuale, offerte pubbliche,...), e quello corrispondente alle concrete possibilità di realizzo, tenendo conto, per i titoli di debito del valore di mercato di emissioni della stessa società o similari con pari o simili caratteristiche per rendimento, durata e rating, ecc, dell'andamento dei tassi d'interesse e dei credit default swap (CDS), considerando anche i prezzi comunicati dalle primarie controparti di mercato;
- d) per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.), la valutazione è effettuata con riferimento alle condizioni di mercato;
- e) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera, il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro per quanto attiene il suo controvalore, applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto.

Art. 12. Durata del Contratto e recesso

Il presente Contratto è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti.

Il Cliente può recedere in ogni momento senza alcun preavviso dal Contratto, mediante comunicazione scritta e ritirare in tutto o in parte le somme di cui è titolare, previo realizzo degli strumenti finanziari sottostanti, tenuto conto delle operazioni disposte ma non ancora eseguite e dei tempi tecnici ragionevolmente necessari per la chiusura di tutte le posizioni in essere. Il recesso è efficace dal momento in cui CRSM ne riceve comunicazione.

CRSM provvederà ad interrompere le operazioni di gestione, salvo che per quelle disposte anteriormente e non ancora eseguite, e compirà solamente gli atti che si rendano necessari per la conservazione del patrimonio gestito.

CRSM avvierà le operazioni necessarie per la riconsegna del patrimonio al Cliente, previo soddisfacimento di tutti i diritti da essa vantati per commissioni maturate, spese ed oneri sostenuti. La liquidità derivante dagli strumenti finanziari sarà messa a disposizione del Cliente, appena perfezionate le operazioni in corso, secondo le modalità dallo stesso indicate per iscritto, e di norma in tempi non inferiori a 5 giorni lavorativi. Il recesso non comporta alcuna penalità a carico del Cliente, il quale è tenuto a rimborsare a CRSM le sole spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni.

CRSM ha facoltà di recedere in ogni momento dal Contratto mediante invio di lettera raccomandata A.R. all'indirizzo di residenza del Cliente. Il recesso sarà efficace decorsi 15 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata stessa da parte del Cliente. Con l'esercizio della facoltà di recesso, CRSM avvierà le operazioni per la riconsegna del patrimonio al Cliente secondo le modalità indicate nel precedente comma. CRSM invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto redatto ai sensi del precedente art. 10.

Art. 13. Prelievi parziali

Il Cliente può in ogni tempo chiedere la restituzione parziale delle somme in gestione, mediante comunicazione scritta da trasmettere a CRSM. In tal caso CRSM provvederà alla restituzione compatibilmente con le esigenze ed i tempi tecnici delle operazioni eventualmente in corso, e di norma in tempi non inferiori a 5 giorni lavorativi.

Art. 14. - Variazione della linea di gestione

Il Cliente in ogni tempo e senza alcun onere economico aggiuntivo può chiedere, compatibilmente con il risultato della valutazione di adeguatezza compiuta da CRSM - mediante sottoscrizione di apposito modulo - di variare la linea di gestione prescelta scegliendone un'altra tra quelle proposte dalla CRSM. Resta inteso tra le parti che il mutamento della linea di gestione non comporta effetti novativi e non implica la conclusione di un nuovo contratto.

CRSM provvede nei tempi tecnici necessari, senza bisogno d'ulteriore autorizzazione da parte del Cliente, a compiere tutte le operazioni idonee per adeguare la composizione del patrimonio gestito alle caratteristiche della nuova linea di gestione prescelta dal Cliente.

Art. 15 - Operazioni su strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e limiti all'utilizzo degli stessi

Compatibilmente con la linea di gestione prescelta e salvo diversa indicazione contenuta nell'Allegato 4 che illustra la singola linea di gestione sottoscritta dal Cliente, CRSM può inserire nel portafoglio in gestione strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati; le relative operazioni dovranno esser concluse con intermediari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza prudenziale da parte di Organi di Vigilanza di settore.

Art. 16 - Avvertenze sui rischi dell'utilizzo di strumenti finanziari non quotati

Il Cliente dà atto di essere pienamente consapevole che gli strumenti finanziari non negoziati o non quotati sui mercati regolamentati possono comportare, oltre ai rischi connaturati all'investimento nei mercati finanziari, anche gli ulteriori rischi di:

- a) difficoltà di pronta liquidazione dell'investimento;
- b) carenza di informazioni che rendano possibile con semplicità l'accertamento del valore corrente dello strumento finanziario.

Art. 17 - Operazioni di vendita allo scoperto

Le linee di gestione di CRSM non prevedono vendite allo scoperto. Il Cliente è consapevole che, qualora le proprie istruzioni o ordini particolari fossero relativi ad operazioni di vendita allo scoperto, aventi ad oggetto strumenti finanziari (in via generale ed in particolare caratterizzati da una diffusione limitata) la ricopertura potrebbe risultare difficoltosa e comunque dare luogo ad oneri aggiuntivi.

Art. 18 - Contratti di finanziamento

Le linee di gestione patrimoniale di CRSM non prevedono la possibilità di concludere operazioni di riporto, prestito titoli e ogni altra operazione analoga, finalizzata all'acquisizione, da parte del Cliente, a titolo di provvista, di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse, operazioni il cui ricavato sia destinato all'esecuzione di operazioni attinenti al portafoglio in gestione e nelle quali interviene CRSM.

CRSM può concludere operazioni di pronti contro termine per finalità di impiego del patrimonio gestito anche per il tramite di organismi abilitati, a condizione peraltro, in questo ultimo caso, che le operazioni siano appoggiate a solidi intermediari mobiliari, soggetti a vigilanza di stabilità.

Art. 19 – Contratti derivati

CRSM richiede al Cliente l'autorizzazione all'utilizzo di strumenti finanziari derivati esclusivamente per ridurre la rischiosità di base del portafoglio e/o per assumere rischi in modo limitato ed in coerenza con la linea di gestione, senza, comunque, esporre il portafoglio ad un rischio superiore al patrimonio dato in gestione.

Il cliente autorizza CRSM, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, a versare per conto dello stesso eventuali margini a garanzia, addebitando i relativi importi sul conto corrente acceso per la gestione patrimoniale.

Art. 20. Modifiche al Contratto.

CRSM si riserva la facoltà di modificare unilateralmente e in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole al Cliente, le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche che disciplinano il presente contratto, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, fatto salvo l'obbligo di portare a conoscenza del Cliente stesso le variazioni intervenute tramite le procedure previste dalla disposizioni di legge e dalla normativa emanata da Banca Centrale della Repubblica di San Marino. In tal caso, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, CRSM ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, in qualsiasi momento, le norme previste dal presente Contratto, preavvisando il Cliente mediante comunicazione scritta almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica contrattuale. Trascorso il periodo di preavviso senza opposizioni da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate, restando tuttavia salvo il suo diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, ovvero di disporre, in tutto o in parte, il ritiro dei propri fondi, senza che sia addebitata ad esso alcuna penalità. Nel caso in cui il Cliente rifiuti la variazione, CRSM può esercitare il suo diritto di recesso.

Le modifiche al presente Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. CRSM provvederà ad informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente e di CRSM.

Art. 21. Identità del Cliente e cointestazione del rapporto

L'identità personale del Cliente deve essere certa e coerentemente espressa nel rapporto con CRSM. Le disposizioni che provengono dal Cliente devono essere munite di sottoscrizione autografa, conforme allo specimen di firma depositato, ovvero, nel caso di utilizzo di forme diverse da quella grafica, devono comunque garantire l'autenticità delle stesse, in conformità alle disposizioni vigenti.

Quando il rapporto è intestato a più persone, ciascuna di esse singolarmente può impartire ordini con piena liberazione di CRSM anche nei confronti degli altri cointestatari.

Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. Quando, rispetto ad ordini specifici provenienti da uno dei cointestatari, sia stata manifestata opposizione da parte anche di uno solo degli altri cointestatari con lettera raccomandata prima della loro esecuzione, CRSM li potrà eseguire solo se saranno approvati da parte di tutti i cointestatari in tempo utile per la loro corretta esecuzione. In caso contrario CRSM non effettuerà alcuna operazione restando in attesa di ricevere disposizioni precise e concordanti firmate da parte di tutti i cointestatari.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del patrimonio gestito. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e il legale rappresentante dell'incapace. CRSM deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Art. 22. Comunicazioni

L'invio di lettere, ricevute, estratti conto, le eventuali notifiche e qualsiasi altra dichiarazione e/o comunicazione di CRSM saranno validamente fatti al Cliente con pieno effetto agli indirizzi di residenza/ di invio corrispondenza indicati all'atto della sottoscrizione del presente Contratto.

Il Cliente può disporre con ampio effetto liberatorio nei confronti di CRSM, che l'originale del contratto di sua spettanza e/o tutta la corrispondenza relativa al presente rapporto, venga da CRSM trattenuta presso di sé, a disposizione del Cliente medesimo, fatto salvo l'obbligo di CRSM di spedire tutta la corrispondenza giacente da più di due anni all'indirizzo di residenza indicato all'atto di sottoscrizione del presente Contratto. I termini dei due anni decorrono dalla data riportata nella comunicazione trattenuta da CRSM.

In ogni caso il cliente prende atto che, per i titolari del servizio di web banking, l'invio della corrispondenza (estratti conto, contabili, comunicazioni, notifiche, ecc.) verrà effettuato, con pieno effetto liberatorio per la Cassa, esclusivamente a mezzo supporto elettronico, tramite l'inserimento, sul profilo web del cliente, di uno o più file formato PDF. Resta inteso che, qualora il cliente ne faccia espressa richiesta per iscritto, l'invio avverrà con la consueta modalità cartacea tramite posta ordinaria.

Art. 23. Responsabilità

CRSM è tenuta al risarcimento dei danni causati nell'esecuzione dei propri compiti, qualora versi in colpa grave o dolo, nei limiti dei vantaggi conseguiti. CRSM non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile dei danni causati per fatto del Cliente, ovvero per cause di forza maggiore. CRSM ha facoltà di compiere ogni atto giuridico utile a garantire la sicurezza e la sostenibilità delle operazioni.

Art. 24. Garanzie

Al fine di consentire a CRSM di eseguire regolarmente i propri compiti, il Cliente è tenuto a costituire le garanzie richieste da CRSM stessa per la tutela di qualsivoglia ragione di credito, anche futura, che quest'ultima possa vantare nei suoi confronti nell'ambito delle rispettive operazioni. Le garanzie dovranno essere proporzionate a dette ragioni di credito ed alle relative proiezioni di rischio.

Art. 25. Diritto di compensazione

A tutela di qualsivoglia ragione di credito vantata da CRSM nei confronti del Cliente le spetta un diritto di compensazione che, una volta esercitato, dovrà essere prontamente comunicato al Cliente. CRSM potrà valersi del diritto di compensazione ancorché i propri crediti non siano liquidi ed esigibili nell'ipotesi in cui il Cliente minacci con i suoi comportamenti di mettere in pericolo la sicurezza e la sostenibilità delle operazioni.

Art. 26. Obbligazioni del Cliente verso CRSM

Il Cliente assume le proprie obbligazioni verso CRSM in via solidale e indivisibile e ciò vale anche per eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.

CRSM è espressamente autorizzata ad agire in via principale e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari o garanti.

Art. 27 Procedure di Reclamo

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e CRSM relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Contratto, con riferimento ai Servizi di Investimento prestati, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il Cliente può presentare un reclamo a CRSM, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica al seguente indirizzo:

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. - U.O. Legale
Piazzetta del Titano, 2
47890 San Marino (RSM)
e-mail: legale@carisp.sm
PEC: legale.carisp@pec.it

La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Legale.

L'Ufficio Legale riscontra il Cliente per reclami attinenti ai Servizi di Investimento, compresi i prodotti di investimento assicurativo, sia che riguardi i servizi diversi dai Servizi di Investimento non attinenti alla prestazione dei Servizi di Pagamento, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Il ricorso all'Ufficio Legale non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria nonché la facoltà di inviare all'Autorità di Vigilanza, secondo la procedura prevista dalla medesima Autorità, ai sensi dell'art. 68 della LISF, segnalazioni relative alla condotta della Banca al fine di evidenziare presunte inadempienze alle norme di legge ed ai provvedimenti emanati dall'Autorità di Vigilanza.

Art. 28. Foro competente e legge applicabile

Il presente contratto è regolato dal diritto sammarinese.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e CRSM in relazione al Contratto, è competente il Foro della Repubblica di San Marino. CRSM può, a suo insindacabile giudizio, adire un'Autorità Giudiziaria diversa, purché sia quella del luogo di residenza del convenuto, o del luogo in cui si trovano i beni di quest'ultimo.

Art. 29. Modulistica prevista da altre giurisdizioni

Il Cliente prende atto che, nel caso di compravendita di strumenti finanziari, CRSM può richiedere la compilazione di apposita modulistica tempo per tempo prevista da altre Giurisdizioni.

A fronte di quanto sopra, il cliente si impegna a compilare i moduli di pertinenza, autorizzando fin d'ora CRSM alla trasmissione agli organi competenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Repubblica di San Marino,

firma

firma

Visto per l'autenticità e la validità
delle firme

Il Cliente nel dichiarare, stipulando la presente scrittura, di avere ritirato un originale del presente contratto sottoscritto da CRSM, completo di ogni sua parte, nonché degli allegati 1-2-3-4. dichiara di aver preso visione delle clausole di maggior interesse, evidenziate nel presente contratto e di approvare specificamente i seguenti articoli:

- Art. 3 Conclusione del contratto
- Art. 5 Esecuzione del Contratto e modalità di gestione
- Art. 7 Operazioni in conflitto di interessi
- Art. 11 Criteri di valutazione del patrimonio
- Art. 12 Durata del Contratto e recesso
- Art. 16 Avvertenze sui rischi dell'utilizzo di strumenti finanziari non quotati
- Art. 20 Modifiche al Contratto
- Art. 21 Identità del Cliente e cointestazione del rapporto
- Art. 26 Obbligazioni del Cliente verso la Banca
- Art. 27 Procedure di Reclamo
- Art. 28. Foro competente e legge applicabile

Letto, approvato e sottoscritto.

Repubblica di San Marino,

firma

firma

Visto per l'autenticità e la validità
delle firme

Il Cliente dichiara di approvare specificatamente la clausola di cui **all'articolo 9, Compensi, spese e altri oneri**, che consente a CRSM di variare in modo unilaterale le condizioni normative ed economiche pattuite nel presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Repubblica di San Marino,

firma

firma

Visto per l'autenticità e la validità
delle firme

NORME CHE DISCIPLINANO IL MANDATO FIDUCIARIO PER L'INTESTAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI TITOLI NOMINATIVI E QUOTE DI FONDI NOMINATIVI

Con la presente scrittura il mandante (Cliente) conferisce a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino Spa (CRSM), che accetta, Mandato Fiduciario ad acquistare (previa messa in fondi) e vendere in nome di CRSM (mandataria), e per suo conto, valori mobiliari nominativi, su cui impartirà a CRSM istruzioni scritte ovvero nelle forme concordate. Nella circostanza si impegna ad osservare le seguenti norme che regolano il servizio di intestazione fiduciaria.

Art. 1 La mandataria a proprio nome, ma per conto, interesse, rischio e spese del mandante, provvederà ad acquistare, vendere, intestarsi e amministrare fiduciariamente i valori mobiliari nominativi specificati dal Cliente mediante istruzioni scritte ovvero nelle forme concordate.

Art. 2 In forza del presente mandato, la mandataria provvederà in particolare:

- ad incassare dividendi, utili, interessi, rimborsi di capitale ed ogni altro provento spettante ai titoli e/o valori come sopra conferiti in amministrazione fiduciaria, salvo contrarie istruzioni scritte del fiduciante;
- a ritirare e ad amministrare i titoli e/o i valori provenienti da assegnazioni gratuite;
- a ritirare e ad amministrare i titoli e/o i valori emessi a fronte di aumenti di capitale a pagamento ovvero a titolo gratuito non esente da oneri a condizione che il mandante abbia impartito istruzioni alla mandataria in ordine all'esercizio dei diritti d'opzione non oltre il 10° giorno anteriore alla chiusura delle operazioni ed a condizione che abbia provveduto a fornire alla mandataria stessa - contestualmente alle istruzioni - i fondi necessari all'esercizio dei diritti medesimi; qualora, per qualsiasi ragione, non pervenissero in tempo utile alla mandataria le istruzioni di cui sopra, ovvero non fossero ad essa accreditati i necessari fondi per l'esercizio dei diritti, la mandataria provvederà ad esercitare sul mercato, al meglio, i diritti di opzione stessi per conto e nell'interesse del mandante;
- a versare al mandante, secondo le relative disposizioni, le somme provenienti da vendite di titoli e diritti di opzioni e di assegnazione, dall'incasso di eventuali utili ed in genere ogni altra somma derivante dall'amministrazione fiduciaria;
- ad esercitare il diritto di voto relativo ai titoli e/o valori affidati in amministrazione fiduciaria secondo le istruzioni del mandante o della persona da lui designata, che dovranno pervenire non oltre il 10° giorno anteriore alla data fissata per l'assemblea; qualora le istruzioni non pervenissero nella forma e nei termini indicati, la mandataria non depositerà i titoli e/o i valori, comunque, si asterrà dal partecipare all'assemblea. Eventuali azioni giudiziarie nei confronti di terzi e connesse ai titoli e/o ai valori in amministrazione fiduciaria dovranno formare oggetto di specifici accordi tra il mandante e la mandataria. La mandataria si riserva comunque la facoltà di non accettare le istruzioni dandone, in tale ipotesi, pronta comunicazione al mandante.

Art. 3 La mandataria depositerà e valorizzerà i valori mobiliari affidati alla sua amministrazione in apposito Deposito Titoli acceso presso la mandataria stessa, con espressa facoltà di subdeposito in caso di necessità presso altri Istituti di Credito. La mandataria, potrà, ove necessario e per i tempi strettamente occorrenti alle sue esigenze operative, evidenziare e valorizzare la partecipazione societaria presso i propri uffici. La mandataria si impegna ad accreditare ed addebitare tutte le somme riferite al presente mandato, di competenza del mandante, sul conto corrente acceso presso CRSM ed intestato allo stesso mandante. Per i titoli in divisa estera le scritture di regolamento verranno effettuate, tramite apposita posizione estero, se presente, sul conto intestato al mandante e denominato nella stessa divisa estera del titolo.

Art. 4 Nell'espletamento del mandato la mandataria potrà contrarre con se stessa, in proprio o come rappresentante di terzi, salve le disposizioni relative al conflitto d'interessi.

Art. 5 Il mandante autorizza espressamente la mandataria ad utilizzare, per l'esecuzione del mandato, o quali organismi depositari, altri Istituti di Credito o SIM. Qualora la mandataria, per qualsiasi motivo o causa, non fosse in grado di dare esecuzione agli ordini ricevuti, dovrà comunicare al mandante nel più breve tempo possibile, con lettera o per le vie brevi, la propria impossibilità ad agire.

Art. 6 Il mandante potrà revocare il seguente mandato e la mandataria potrà rinunciarvi in qualsiasi momento dando preavviso di 15 giorni da darsi tramite lettera raccomandata con avviso di ritorno o raccomandata elettronica o posta elettronica certificata (pec). Divenuta efficace la revoca o la rinuncia, i valori mobiliari oggetto di mandato, nonché le eventuali liquidità o altri valori mobiliari da essa rinvenienti, dovranno dalla mandataria essere messi a disposizione del mandante presso gli uffici della mandataria stessa, o presso Istituti di Credito o società Fiduciarie indicati sempre dal mandante, fatto salvo il caso in cui l'oggetto del mandato sia sottoposto a vincoli di legge, statutari o contrattuali comportanti limiti alla sua libera trasferibilità. Qualora il mandante non provveda a rientrare nella disponibilità dell'oggetto del mandato revocato o rinunciato, la mandataria resterà semplice depositaria senza alcun obbligo di amministrazione.

Art. 7 Mandante e mandataria prendono atto delle norme di legge che regolano il rapporto di mandato ed in particolare dell'obbligo che incombe al mandante di risarcire tutti i danni, spese e altri oneri, anche di natura fiscale, che la mandataria dovesse subire a causa dell'incarico. Il mandante esonera esplicitamente la mandataria da ogni responsabilità in ordine all'esito economico delle operazioni disposte in esecuzione del mandato. La mandataria è altresì esonerata da ogni responsabilità per fatti ascrivibili ad ogni terzo indicato nel presente atto per dare esecuzione al mandato.

Art. 8 Il mandante prende atto che al presente allegato si applicano, per quanto compatibili, le norme relative alle Gestioni patrimoniali mobiliari, al Deposito Titoli, ed al Conto Corrente in vigore presso CRSM, che il mandante dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Art. 9 Il presente contratto è disciplinato dalla legge sammarinese e per qualunque controversia che potesse insorgere è competente esclusivamente il foro della Repubblica di San Marino. CRSM potrà, a proprio insindacabile giudizio, adire una Autorità Giudiziaria diversa, purché sia quella del luogo di residenza del convenuto.

NORME CHE DISCIPLINANO IL DOSSIER GESTIONI PATRIMONIALI

Art. 10 CRSM custodisce i titoli, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. CRSM partecipa alle assemblee societarie per le quali il Cliente abbia fatto esplicita richiesta in tal senso ed abbia fatto pervenire a CRSM non oltre il 10° giorno anteriore alla data dell'assemblea specifiche istruzioni circa l'esercizio del diritto di voto. Il Cliente ha l'obbligo di indicare a CRSM tutti gli elementi che incidono sull'esercizio del diritto di voto.

Nel caso in cui venga richiesto l'intervento diretto in assemblea di CRSM, e non semplicemente il rilascio della delega, di cui al comma che precede, le spese sostenute saranno a carico del Cliente stesso: CRSM comunque si riserva in questo caso di accettare o meno l'incarico.

Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi CRSM ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con un congruo anticipo sulla scadenza.

Art. 11 Il Cliente deve presentare i titoli accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. L'assunzione della gestione dei titoli in deposito comporta automaticamente, senza necessità di dovere provvedere in tal senso di volta in volta, il conferimento a CRSM del mandato atto a consentirle di intervenire per conto del Cliente, anche negli atti di gestione relativi a titoli nominativi ed all'ordine.

Art. 12 Il Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicate nel presente contratto e le eventuali imposte e tasse.

Le spese di qualunque genere che CRSM avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, stanno interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

CRSM è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti.

Art. 13 Ove il Cliente non adempia puntualmente ed interamente alle obbligazioni, di cui all'articolo precedente, CRSM lo diffida a mezzo di lettera raccomandata o raccomandata elettronica o posta elettronica certificata (Pec), a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera.

Ove il Cliente rimanga in mora, CRSM può procedere alla vendita realizzando direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un adeguato quantitativo dei titoli depositati. Prima di realizzare i titoli, CRSM avverte il Cliente con lettera raccomandata o raccomandata elettronica o posta elettronica certificata (Pec) del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 giorni. CRSM si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

Ove CRSM abbia fatto vendere parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 14 CRSM ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno, in rapporto alle sue esigenze, e altresì di trasferirlo anche senza darne avviso al Cliente. Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente, CRSM agisce a tutto rischio del Cliente.

Art. 15 CRSM è autorizzata:

a) a subdepositare i titoli al portatore presso organismi che ne permettano la custodia e l'amministrazione accentrata, detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità di tali titoli - CRSM è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità;

b) a subdepositare i titoli nominativi, per la loro custodia e amministrazione, presso altri Istituti di Credito. Detti Istituti di Credito, a loro volta, e per particolari esigenze, possono subdepositare i medesimi titoli - sempre per la loro custodia e amministrazione - ad altri Istituti di Credito o Depositari Accentrati. I subdepositari possono affidare la materiale custodia dei titoli a terzi. I subdepositari esercitano tutte le incombenze previste nel presente regolamento. I rapporti tra subdepositario e intestatario del deposito vengono intrattenuti per il tramite di CRSM.

Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati, CRSM rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto.

Art. 16 Per i titoli esteri, le scritture di regolamento effettuate in euro relative a cedole, dividendi, titoli estratti per il rimborso e/o scaduti e relative ad aumenti di capitale, vengono eseguite in base al cambio "denaro" per i corrispettivi a credito del Cliente ed in base al cambio "lettera" per i corrispettivi a debito del Cliente, utilizzando il "cambio durante" di mercato rilevato da CRSM nel giorno di negoziazione della divisa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Repubblica di San Marino,

firma

firma

Visto per l'autenticità e la validità
delle firme

Allegato 2: ISTRUZIONI PARTICOLARI

La presente sezione viene alimentata al momento della sottoscrizione da parte del Cliente, in considerazione delle sue scelte di investimento.



Allegato 3: CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI GESTIONE CRSM.

La presente sezione viene alimentata al momento della sottoscrizione da parte del Cliente, in considerazione delle sue scelte di investimento.

**Allegato 4: CARATTERISTICHE
COMPLETE DELLA LINEA DI
GESTIONE PATRIMONIALE
PRESELTA**

La presente sezione viene alimentata al momento della sottoscrizione da parte del Cliente, in considerazione delle sue scelte di investimento.



**AUTORIZZAZIONE AD OPERARE SULLE
POSIZIONI "GPM-GESTIONI PATRIMONIALI
MOBILIARI" ED "AMMINISTRAZIONE DI
PATRIMONI MOBILIARI"**

La presente sezione viene alimentata al momento della sottoscrizione da parte del Cliente, in considerazione delle istruzioni date dallo stesso.